

Regolamento
concernente le tasse per le prestazioni del registro di commercio
 (del 21 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l'articolo 9 dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954 e l'articolo 10 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997

decreta:

Art. 1 Il Registro di commercio applica le seguenti tasse:

1.	rilascio di un estratto di ditta individuale, società in nome collettivo e società in accomandita	fr. 20.–
2.	rilascio di un estratto di società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, società cooperativa, associazione, fondazione e succursale	fr. 50.–
3.	rilascio di un estratto di società in via telegrafica	fr. 100.–
4.	rilascio di estratti speciali (proprietà intellettuale)	fr. 100.–
5.	rilascio di dichiarazioni	da fr. 10.– a fr. 100.–
6.	rilascio di una copia di istanza autenticata	fr. 10.–
7.	rilascio di una copia di documenti giustificativi	fr. 2.– per foglio, min. fr. 10.–
8.	rilascio dell'attestazione di copia autentica su documento	fr. 10.–
9.	rilascio di una copia dello statuto senza autentica	fr. 30.–
10.	rilascio di una copia dello statuto con autentica	fr. 40.–
11.	ricerca di documenti (costo per documento)	fr. 10.–
12.	visione di documenti (costo per documento)	fr. 10.–
13.	invio di documenti all'estero costo effettivo dell'invio, min.	fr. 10.–
14.	autentica di una firma	fr. 10.–
15.	esame dell'ammissibilità di ditte o di nomi	fr. 50.–
16.	esame dell'ammissibilità di ditte o di nomi che richiedono ricerche speciali	da fr. 100.– a fr. 500.–
17.	esame preliminare di atti pubblici, statuti o documenti	fr. 250.– all'ora, min. fr. 200.–
18.	stesura istanza per ditta individuale, società in nome collettivo e società in accomandita	fr. 20.–
19.	stesura istanza per tutti gli altri enti giuridici	da fr. 50.– a fr. 100.–
20.	avviso di rigetto max. fino all'importo della tassa di iscrizione dell'ente giuridico secondo gli articoli 1-8 dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954	min. fr. 50.–,
21.	rinvio atti	da fr. 10.– a fr. 50.–

Art. 2 Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Publicato nel BU **2014**, 477.